



Comune di Forlì

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI

COMUNICATO

- Con D.P.R. 22 marzo 2019, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati indetti i comizi elettorali per l'Elezione del Parlamento Europeo per il giorno 26 maggio 2019.
- Con Decreto del Ministro dell'Interno in data 20 marzo 2019 e successivo Decreto del Prefetto di Forlì-Cesena in data 21 marzo 2019 sono stati convocati i comizi elettorali per l'Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali per il giorno 26 maggio 2019.

In relazione alle consultazioni elettorali di cui sopra trova applicazione la **Legge 9 gennaio 2019, n. 3**, che all'art. 1, commi 14 e 15 dispone:

14. **Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali (12 maggio 2019), i partiti e i movimenti politici, nonché le liste e i candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.**

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, **entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, (19 maggio 2019)** per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico

ovvero della lista o del candidato alla carica di sindaco con essa collegato partecipanti alle elezioni amministrative, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, i commi 23 e 24 dispongono che:

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dal comma 14 la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

24. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 23 nonché ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 (*pagamento in misura ridotta*) e 26 (*pagamento rateale*) della medesima legge n. 689 del 1981.